



ISTITUTO COMPRENSIVO IV - UDINE

Istituzione Scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Provveditore agli Studi di Udine prot. n. 347/A23b del 21.06.2000

Via Pradamano, 21 - 33100 UDINE Tel. 0432 127 64 11

email: UDIC843002@istruzione.it Pec: udic843002@pec.istruzione.it sito: <http://4.icudine.edu.it>

Codice MPI UDIC843002 - CF 94127310301

Materia	Contrattazione integrativa a livello d'istituto
	CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO IN MERITO A: ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Riferimenti	• CCNL del 19 aprile 2018, art.22, c.4, lett.c1 • CCNL del 29 novembre 2007, art. 6, comma 2, lettera K) e D) • D.Lgs. 81/2008)
AA.SS.	2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024

L'anno 2021 il mese di dicembre il giorno 13 alle ore 8.30, in modalità telematica su piattaforma Google Meet, in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, tra la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal Dirigente Scolastico Paolo De Nardo, la RSU di istituto (Rossi Elena, Rovatti Erica) e i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL: FLC/CGIL, GILDA UNAMS, SNALS, si stipula il seguente Contratto Integrativo di istituto.

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza, validità e durata.

- 1) Il presente contratto integrativo di Istituto è sottoscritto sulla base di quanto previsto dal CCNL del 19 aprile 2018, art.22, c.4, lett.c1 nonché dal CCNL del 29 novembre 2007, art. 6, comma 2, lettera K. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto integrativo la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali in vigore.
- 2) Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano validità triennale anni scolastici 2021/22 - 2022/23 - 2023/24. Resta comunque salva la possibilità di modifiche, integrazioni o disdetta a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o su richiesta di una delle parti.

Art. 2 - Soggetti tutelati

- 1) I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'Istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. Ad essi sono equiparati tutti gli alunni dell'istituzione scolastica ai fini di un'ipotetica emergenza, anche se presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative deliberate dai competenti Organi Collegiali. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, si trovino all'interno dell'Istituzione Scolastica nella veste di: ospiti, genitori, pubblico in genere, utenti, rappresentanti, insegnanti, corsisti.

Art.3 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

- 1) Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/1996, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:





- a) Adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videotermini.
- b) Valutazione dei rischi esistenti.
- c) Elaborazione dell'apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e gli eventuali dispositivi di prevenzione adottati, il programma per i successivi miglioramenti.
- d) Designazione del personale incaricato di attuazione delle misure.
- e) Controllo del possesso e della validità della certificazione verde (Green Pass) di cui all'art. 9 del DL 52/2021 convertito con modificazioni nella L. 87/2021.
- f) Informazione e formazione sui documenti della scuola e sulla sicurezza sul posto di lavoro.

Art.4 - Il servizio di prevenzione e protezione

- 1) Il Dirigente Scolastico individua il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per l'intero Istituto, avvalendosi eventualmente di Esperti esterni.
- 2) In ogni plesso vengono designati, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, gli addetti al servizio di prevenzione e protezione in una o più persone tra i dipendenti.
- 3) I lavoratori designati, docenti o ATA, devono possedere capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.
- 4) Qualora il personale formato non sia in numero sufficiente, il dirigente scolastico provvede a individuare un numero adeguato di unità di personale da formare, prioritariamente sulla base di disponibilità.

Art. 5 - Documento di valutazione dei rischi

- 1) Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal D.S. in collaborazione con l'RSPP. Il documento viene revisionato ogni anno per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.
- 2) Il DVR viene integrato con la valutazione del rischio biologico derivante dal virus SARS-CoV-2.

Art.6 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

- 1) Il D.S., direttamente o servendosi del personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta l'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008. All'incontro in questione partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i referenti di sede per la sicurezza. Nel corso della riunione il D.S. sottopone all'esame dei partecipanti il DVR e il Piano di Emergenza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuali ove previsti, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo. Il D.S. deciderà se accogliere tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto a ogni riunione.

Art. 7 - Rapporto con l'Ente proprietario

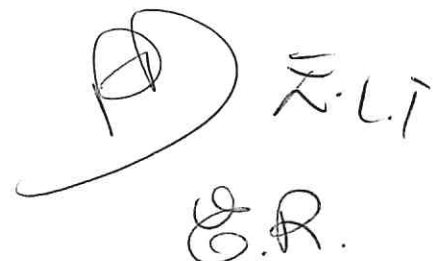
- 1) Per gli interventi di tipo strumentale e impiantistico deve essere rivolta all'Ente Locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
- 2) In caso di pericolo grave ed imminente il D.S. adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e informa tempestivamente l'Ente Locale che diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

Art. 8 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione

- 1) Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti.
- 2) Uno specifico incontro deve essere dedicato al rischio biologico conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e delle sue varianti.

Art. 9 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- 1) Nell'unità scolastica viene designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
 - a) Il RLS ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al D.S. le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione o dal suo sostituto.
 - b) La consultazione da parte del D.S., prevista dal D.Lgs 81/08, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il RLS ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il RLS è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, sul piano della valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui al D.Lgs 81/08.
 - c) Il RLS ha il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione di rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione di idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
 - d) Il RLS è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso con la sua funzione.
 - e) Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1 lett.g) del D.Lgs 81/08 che deve prevedere un programma minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs 81/2008 e dal D.L. Lavoro/Sanità del 16.01.1997 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.
 - f) Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
- 2) Viene individuato quale rappresentante dei Lavoratori una unità di personale tra i componenti della RSU oppure tra il personale della scuola.



Handwritten signature and initials: A large circular mark containing a stylized 'P' or 'D', followed by the initials 'F.L.I.' and 'G.R.' below it.

Art. 10 - Interpretazione autentica

- 1) In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
- 2) L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.
- 3) La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO	RSU DI ISTITUTO
 DE NARDO Paolo	LATONA Enza 
	ROSSI Elena 
	ROVATTI Erica 

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI	
CISL/SCUOLA	FLC/CGIL F.to CUCCIA Concetta
UIL/SCUOLA	GILDA UNAMS F.to ZANELLO Arianna
SNALS F.to GRISI Mauro	